

Direzione: AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA,
FORESTE

Area: PRODUZIONI AGRICOLE

DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. G16054 del 21/12/2021

Proposta n. 50733 del 20/12/2021

Oggetto:

PSR del Lazio 2014-2020 (Reg. UE n. 1305/2013). Misure non connesse alle superfici e agli animali. Proroga straordinaria dei termini di realizzazione delle operazioni finanziate in attuazione di talune misure a seguito delle ripercussioni sul mercato delle materie prime determinate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Proponente:

Estensore	ESPOSITO NUNZIO	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	ESPOSITO NUNZIO	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	R. ALEANDRI	_____firma digitale_____
Direttore Regionale	M. LASAGNA	_____firma digitale_____

Firma di Concerto

OGGETTO: PSR del Lazio 2014-2020 (Reg. UE n. 1305/2013). Misure non connesse alle superfici e agli animali. Proroga straordinaria dei termini di realizzazione delle operazioni finanziate in attuazione di talune misure a seguito delle ripercussioni sul mercato delle materie prime determinate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA, FORESTE

SU PROPOSTA del Dirigente dell'Area Produzioni Agricole

VISTA la Legge Statutaria 11 novembre 2004, n.1, "Nuovo Statuto della Regione Lazio";

VISTA la L.R. 18 febbraio 2002, n. 6 "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni organizzative alla Dirigenza ed al Personale" e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale n. 1 del 6 settembre 2002 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) N. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008, ed, in particolare, l'art. 38 "Disimpegno automatico relativo ai programmi di sviluppo rurale" ove è previsto che la Commissione procede al disimpegno automatico della parte di un impegno di bilancio relativo ad un programma di sviluppo rurale che non sia stata utilizzata per il prefinanziamento o per i pagamenti intermedi o per la quale non le siano state presentate dichiarazioni di spesa entro il 31 dicembre del terzo anno successivo all'anno dell'impegno di bilancio (cd "Regola n+3");

VISTO il Regolamento delegato (UE) N. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità, e in particolare l'art. 4, in materia di "Forza maggiore e circostanze eccezionali";

VISTO il Regolamento (UE) N. 807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;

VISTO il Regolamento (UE) N. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

VISTO il Regolamento (UE) N. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

VISTO il Regolamento (UE) 1242/2017 della Commissione del 10 luglio 2017, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

VISTO il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 (cd. Decreto "Cura Italia"), convertito nella legge 24 aprile 2020 n. 27, contenente "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23, che all'art. 37 ha disposto l'estensione al 15 maggio 2020 della sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi pendenti, precedentemente fissata al 15 aprile 2020 dal sopra richiamato D.L. n. 18/2020;

VISTO il Decreto Legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, contenente "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche", ha prorogato lo stato di emergenza connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19 fino al 31 dicembre 2021;

VISTO il comunicato stampa della seduta n. 51 del Consiglio dei Ministri, del 14 dicembre 2021, in cui si è stabilito di prorogare lo stato di emergenza connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19 fino al 31 marzo 2022;

VISTO il Programma di sviluppo rurale (PSR) del Lazio per il periodo 2014-2020, approvato dalla Commissione UE con decisione C(2015)8079 del 17 novembre 2015, e successive modifiche e integrazioni;

CONSIDERATO che il PSR 2014-2020 del Lazio attribuisce al Direttore della Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste il ruolo di Autorità di Gestione (AdG) del medesimo Programma;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 211 del 7/5/2018, con la quale è stato conferito al dott. Mauro Lasagna l'incarico di Direttore della Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca, ora denominata Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 5 aprile 2016, n. 147 con la quale è stato approvato il documento "Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative generali", e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 133 del 28 marzo 2017, e successive modifiche e integrazioni, concernente: Reg.(CE) n. 1305/2013. Programma di Sviluppo Rurale (PSR) del Lazio per il periodo 2014-2020. Recepimento del D.M. 25 gennaio 2017, n. 2490, relativo alla "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed

esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”. Disposizioni regionali di attuazione per le misure “a investimento”.

VISTI i bandi pubblici, adottati con determinazione dirigenziale, relativi alle Tipologie di operazioni del PSR Lazio 4.1.1, 4.1.3, 4.1.4, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 6.4.1, 6.4.2, 16.10.1, nonché le stesse Tipologie di Operazioni quando attivate dai Gruppi di Azione Locale (GAL) nell’ambito della Tipologia di operazione 19.2.1;

VISTA la Determinazione dirigenziale n. G02885 del 17/03/2021 concernente: “PSR del Lazio 2014-2020 (Reg. UE n. 1305/2013). Misure non connesse alle superfici e agli animali. Proroga straordinaria dei termini di realizzazione delle operazioni finanziate in attuazione di talune misure a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”.

TENUTO CONTO che i suddetti bandi pubblici, in virtù di quanto stabilito dall’art. 5, comma 4, delle richiamate “Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative generali”, prevedono un termine entro il quale deve essere realizzato l’intervento finanziato e, in diversi casi, anche la possibilità di concedere una proroga dello stesso termine, per un numero massimo di giorni, per cause di forza maggiore o per altre circostanze eccezionali indipendenti dalla volontà del beneficiario;

CONSIDERATO che a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, a partire dal febbraio 2020 le Autorità nazionali e regionali hanno introdotto misure volte a contenere e contrastare la diffusione del virus sul territorio, e che tali misure possono aver causato rallentamenti delle attività dei beneficiari pubblici e privati del PSR, con effetti anche sulla fase realizzativa degli interventi finanziati e conseguenti difficoltà a rispettare i termini temporali stabiliti dai bandi pubblici;

DATO ATTO che con nota circolare prot. n. 371015 del 23 aprile 2020, l’AdG del PSR ha chiarito le modalità applicative dell’art. 103 del suddetto D.L. n. 18/2020 per i procedimenti connessi all’attuazione del PSR 2014-2020, con particolare riferimento al comma 1 in cui è stabilita la sospensione dei tempi relativi ai procedimenti pendenti alla data del 23.02.2020, o avviati successivamente, fino alla data del 15.05.2020, ricomprendendo in tale ambito anche il periodo di tempo concesso ai beneficiari per la realizzazione degli interventi finanziati;

DATO ATTO che a seguito del blocco delle attività produttive generalizzato per il contrasto alla pandemia da Covid-19, che ha riguardato il periodo marzo-giugno 2020, e delle successive azioni per il rilancio dell’economia, tra cui il cosiddetto “Decreto Rilancio”, Decreto Legge n. 34 del 19/05/2020 convertito in legge n. 77 del 17/07/2020, il mercato delle materie prime industriali, ha subito un profondo cambiamento, determinando problematiche nella realizzazione dei progetti finanziati a valere del PSR Lazio 2014/2020, che possono andare anche ben oltre il periodo di emergenza pandemica e le proroghe già concesse, come tra l’altro in più forme manifestato dai beneficiari e gli addetti al settore;

DATO ATTO, altresì, che a seguito del protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19, lo stato di emergenza connesso alla pandemia, precedentemente fissato dal Decreto Legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, al 31 dicembre 2021, è stato prorogato fino al 31 marzo 2021, con conseguenti ulteriori rallentamenti delle attività dei beneficiari pubblici e privati del PSR e conseguenti difficoltà a rispettare i termini temporali stabiliti dai bandi pubblici;

PRESO ATTO che l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e, per estensione, anche gli effetti da essa determinata nel tempo sul mercato del lavoro e delle materie prime, costituisce di fatto una causa di forza maggiore - in coerenza con quanto precisato dalla Commissione Europea con la Comunicazione C (88) 1696 del 06/10/1988 relativa alla “forza maggiore” del diritto agrario europeo, con la quale sono stati individuati gli elementi costitutivi della causa di forza maggiore – in

quanto sussistono sia l'elemento oggettivo (la circostanza anormale, indipendente dall'operatore) che l'elemento soggettivo (conseguenze inevitabili malgrado tutta la diligenza usata);

ATTESO che l'attuale situazione di difficoltà, collegata in particolare alle misure di contenimento dell'epidemia da Covid-19 e, per estensione, anche gli effetti da essa determinata nel tempo sul mercato del lavoro e delle materie prime, farà prevedibilmente sentire i suoi effetti anche dopo che sarà trascorsa l'attuale scadenza del periodo emergenziale, fissata al 31 dicembre 2021, per cui anche la proroga prevista dai bandi pubblici potrebbe non essere sufficiente, in certi casi, a consentire al beneficiario del sostegno PSR di concludere gli investimenti e presentare la domanda di pagamento del saldo entro i termini massimi concessi;

TENUTO CONTO che per un numero rilevante di operazioni finanziate in attuazione dei citati bandi pubblici è in scadenza il periodo previsto per la realizzazione degli interventi approvati e che, in diversi casi, è stata già concessa la proroga dei tempi di realizzazione, ove prevista dal bando;

RITENUTO che una ulteriore proroga della tempistica massima già prevista dai bandi pubblici per il completamento degli interventi finanziati possa contribuire a non penalizzare eccessivamente quei soggetti beneficiari del PSR che più di altri hanno risentito della crisi determinata dall'emergenza Covid-19, senza comunque pregiudicare il perseguimento degli obiettivi strategici del PSR 2014/2020;

PRESO ATTO, tra l'altro, degli indirizzi espressi dalla Commissione Europea, con riguardo specifico all'uso del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) per far fronte all'impatto socioeconomico dell'epidemia da coronavirus nelle aree rurali, che sollecitano gli Stati Membri e le Autorità di Gestione dei PSR ad adottare approcci improntati alla flessibilità di applicazione delle Misure ed alla capacità di rispondere alle necessità espresse dal mondo agricolo in modo da minimizzare l'impatto della epidemia;

CONSIDERATO, allo stesso tempo, che le prescrizioni di contrasto all'epidemia potrebbero, in diversi casi, avere avuto una ridotta incidenza sulla capacità del beneficiario di far fronte ai propri obblighi e che occorre comunque assicurare un avanzamento della spesa del PSR di livello sufficiente per scongiurare il rischio del disimpegno automatico dei fondi non utilizzati, come previsto dal richiamato art. 38 del Reg. UE n. 1306/2013;

TENUTO CONTO anche di quanto indicato sempre al comma 1 del citato art. 103 del D.L. n.18/2020, laddove si specifica che "Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati.";

RITENUTO opportuno, per quanto sopra evidenziato, prevedere la possibilità di concedere una proroga straordinaria, per realizzazione degli investimenti programmati, ai soggetti beneficiari delle Tipologie di Operazioni del PSR Lazio 4.1.1, 4.1.3, 4.1.4, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 6.4.1, 6.4.2, 16.10.1, nonché le stesse Tipologie di Operazioni quando attivate dai Gruppi di Azione Locale (GAL) nell'ambito della Tipologia di operazione 19.2.1, che abbiano già ricevuto il provvedimento di concessione del sostegno;

RITENUTO di stabilire, allo stesso tempo, che la proroga straordinaria in argomento potrà essere concessa a condizione che:

- sia espressamente richiesta, con istanza motivata, del soggetto beneficiario;
- il beneficiario abbia già richiesto ed ottenuto una proroga dei tempi indicati nel provvedimento di concessione per la realizzazione dell'intervento, prevista dal bando pubblico e/o dalle disposizioni conseguenti allo stato emergenziale da Covid-19;
- il ritardo nella realizzazione degli investimenti sia dovuto a motivi imputabili agli effetti

dell'epidemia da Covid-19 e, per estensione, anche gli effetti da essa determinata nel tempo sul mercato del lavoro e delle materie prime. Pertanto, l'istruttoria della proroga straordinaria dovrà verificare, sulla base delle prove documentali fornite dal richiedente, se la crisi sanitaria e i conseguenti effetti economici determinati dalle misure di contrasto della pandemia siano l'effettiva causa del ritardo nella realizzazione degli investimenti, ovvero se i suoi effetti sull'operazione siano di portata tale da ostacolare l'adempimento entro i tempi massimi previsti dal bando;

- per un periodo di tempo congruo alla realizzazione dell'intervento da valutare, a cura della competente ADA, nel corso dell'istruttoria della proroga straordinaria e, in ogni caso, con scadenza non oltre il 31 dicembre 2022;

RITENUTO inoltre, di stabilire che, nel caso in cui le proroghe straordinarie concesse a valere su una delle summenzionate misure, vadano a confliggere con i termini di realizzazione stabiliti da altre misure correlate, quali ad esempio la misura 16.10, i termini per la realizzazione degli investimenti vanno allineati in modo da garantire il rispetto dei vincoli della tempistica di realizzazione per ciascuna misura;

DETERMINA

In conformità con le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- di prevedere la possibilità di concedere una proroga straordinaria, per realizzazione degli investimenti programmati, ai soggetti beneficiari delle Tipologie di Operazioni del PSR Lazio 4.1.1, 4.1.3, 4.1.4, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 6.4.1, 6.4.2, 16.10.1, nonché le stesse Tipologie di Operazioni quando attivate dai Gruppi di Azione Locale (GAL) nell'ambito della Tipologia di operazione 19.2.1, che abbiano ricevuto, alla data di adozione della presente determinazione, il provvedimento di concessione del sostegno.
- di stabilire, allo stesso tempo, che la proroga straordinaria in argomento potrà essere concessa a condizione che:
 - sia espressamente richiesta, con istanza motivata, del soggetto beneficiario;
 - il beneficiario abbia già richiesto ed ottenuto la proroga dei tempi indicati nel provvedimento di concessione per la realizzazione dell'intervento, prevista dal bando pubblico e/o dalle disposizioni conseguenti allo stato emergenziale da Covid-19;
 - il ritardo nella realizzazione degli investimenti sia dovuto a motivi imputabili agli effetti dell'epidemia da Covid-19 e, per estensione, anche gli effetti da essa determinata nel tempo sul mercato del lavoro e delle materie prime. Pertanto, l'istruttoria della proroga straordinaria dovrà verificare, sulla base delle prove documentali fornite dal richiedente, se la crisi sanitaria e i conseguenti effetti economici determinati dalle misure di contrasto della pandemia siano l'effettiva causa del ritardo nella realizzazione degli investimenti, ovvero se i suoi effetti sull'operazione siano di portata tale da ostacolare l'adempimento entro i tempi massimi previsti dal bando;
 - per un periodo di tempo congruo alla realizzazione dell'intervento da valutare, a cura della competente ADA, nel corso dell'istruttoria della proroga straordinaria e, in ogni caso, con scadenza non oltre il 31 dicembre 2022;
- di stabilire che, nel caso in cui le proroghe straordinarie concesse a valere su una delle summenzionate misure, vadano a confliggere con i termini di realizzazione stabiliti da altre misure correlate, quali ad esempio la misura 16.10, i termini per la realizzazione degli investimenti vanno allineati in modo da garantire il rispetto dei vincoli della tempistica di realizzazione per ciascuna misura.

Avverso il presente Provvedimento è ammesso ricorso per motivi di legittimità, alternativamente, al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) e al Presidente della Repubblica entro il termine,

rispettivamente, di 60 giorni e 120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione dello stesso.

Il presente provvedimento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (B.U.R.L.), sul sito web della Regione Lazio www.regione.lazio.it/rl_agricoltura/ e sul sito web www.lazioeuropa.it, nella sezione “P.S.R. FEARS”

Il Direttore regionale
Dott. Ing. Mauro Lasagna

Copia